



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*  
*Lettere Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di 120 giorni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il Regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi Regolamenti della Commissione europea n. 149/2008 del 29 gennaio 2008 e n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003 n. 129 sull'organizzazione del Ministero della salute;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge

24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

VISTE le richieste inoltrate da Regioni, Comuni e alcune strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali è stata segnalata l'urgenza di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive efficaci per la lotta contro l'infestazione da *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTA la domanda presentata il 16 aprile 2009 dall'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele), rappresentata in Italia dalla Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, diretta ad ottenere la registrazione eccezionale del prodotto fitosanitario denominato ZELIG GR PALME contenente la sostanza attiva clorpirifos;

VISTO il parere favorevole espresso il 7 aprile 2009, dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'impiego di prodotti fitosanitari idonei a combattere l'infestazione provocata dal fitofago *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di 120 giorni, per l'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive ritenute idonee a contrastare efficacemente la grave infestazione provocata dal fitofago *Rhyncophorus ferrugineus* sulle palme;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

#### DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto l'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele), rappresentata in Italia dalla Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede in Via Falcone 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio, in via eccezionale per un periodo di 120 giorni, il prodotto fitosanitario denominato ZELIG GR PALME con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Chemia Spa, in S. Agostino (FE); SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (LO); ISAGRO Spa, in Aprilia (LT);  
importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva (Israele).


Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14715.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute.

Roma, li - 7 LUG. 2009

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Silvio BORRELLI



*pen*

# ZELIG GR PALME

INSETTICIDA GRANULARE PER LA LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Scadenza dell'autorizzazione il:

<b>COMPOSIZIONE</b>	
Cioprifos puro	7,5 g
Coformulanti q.b. a	100 g.



## PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO:** Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

**MAKTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.**  
P.O. B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele

Rappresentata in Italia da:

**MAKTESHIM AGAN ITALIA SRL** Via Falcone 13 - 24126 BERGAMO

Stabilimenti di produzione:

MAKTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. - Beer-Sheva (Israele)

CHEMIA SPA - S. Agostino (FE)

SIPCAM SPA - Salerano sul Lambro (LO)

ISAGRO SPA - Aprilia (LT)

Distribuito da:

C.I.F.O. Spa - S. Giorgio di Piano (BO)

GREEN RAVENNA SRL - Ravenna (RA)

Contenuto 1 - 5 - 10 - 20 Kg

Partita n.

**NORME PRECAUZIONALI:** Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.

Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi muscolari, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare, Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).

Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.

Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.

Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

**AVVERTENZA:** Consultare un centro antiveleni.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Lo ZELIG GR PALME può essere utilizzato alle dosi sottoidicate:

- **Palme e vivai di palme:** contro Punteruolo rosso della palma (*Rhyncophorus ferrugineus*). Applicare il prodotto con localizzazione fogliare/corona alla dose di 10-15-Kg/ha

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto va impiegato da solo.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** Il prodotto è nocivo per il bestiame e gli animali domestici. Tossico per le api e per gli insetti utili.

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

## DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE**

**SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E**

**BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME**

**VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON**

**DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**NON OPERARE CONTRO VENTO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL**

**SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE**

**D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI**

**SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE**

**ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE**

**DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**